



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 21 novembre 2016
(OR. en)

14340/16

LIMITE

PV/CONS 55
RELEX 943

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE

Oggetto: **3496^a** sessione del Consiglio dell'Unione europea
(Affari esteri/Commercio), tenutasi a Bruxelles l'11 novembre 2016

SOMMARIO

Pagina

1. Adozione dell' ordine del giorno	3
--	---

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

2. Ammodernamento degli strumenti di difesa commerciale e nuovo metodo anti-dumping	3
– Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, e il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea [prima lettura]	
– Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea [prima lettura]	

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE

3. Approvazione dell'elenco dei punti "A"	3
4. OMC: Post Nairobi	4
5. Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) UE-Stati Uniti	4
6. Accordi di libero scambio UE-Giappone e UE-Mercosur	4
7. Varie	4
ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio	5

*

* *

1. **Adozione dell'ordine del giorno**
14069/16 OJ CONS 54 RELEX 920

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno.

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

2. **Ammodernamento degli strumenti di difesa commerciale e nuovo metodo anti-dumping**

- **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, e il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea [prima lettura]**
- **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea [prima lettura]**
14113/16 COMER 116 WTO 315 ANTIDUMPING 12
14249/16 COMER 118 WTO 320 ANTIDUMPING 13 IA 110 CODEC 1623

Alla luce delle opinioni espresse riguardo alla sintesi della proposta di compromesso della presidenza sulla modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale dell'UE, la presidenza ha indicato di voler proseguire i lavori a livello tecnico e in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti al fine di completare il mandato per i negoziati del trilatero entro la fine dell'anno, come richiesto dal Consiglio europeo.

I ministri hanno inoltre preso atto della presentazione da parte della Commissione della proposta relativa a una nuova metodologia antidumping. La presidenza ha sottolineato il suo impegno a trattare il fascicolo rapidamente.

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE

3. **Approvazione dell'elenco dei punti "A"**

14070/16 PTS A 85

Il Consiglio ha adottato i punti "A" elencati nel doc. 14070/16. Sul punto 4, la delegazione EL ha espresso voto contrario e le delegazioni BG, CY e HU si sono astenute.

I documenti di cui al punto 4 vanno letti come segue:

Punto 4: 13981/1/16 REV 1 SCH-EVAL 193 FRONT 425 COMIX 724
13979/16 SCH-EVAL 192 FRONT 424 COMIX 723

Le dichiarazioni relative ai suddetti punti figurano nell'allegato.

4. **OMC: Post Nairobi**

Il Consiglio ha discusso della via da seguire riguardo al processo post Nairobi nonché dei negoziati plurilaterali relativamente all'accordo sugli scambi di servizi (TiSA) e all'accordo sui beni ambientali (EGA).

In generale il Consiglio ha confermato il suo appoggio alle proposte della Commissione relative agli obiettivi globali strategici dell'UE per il periodo post Nairobi e ha preso atto delle osservazioni degli Stati membri in merito a un eventuale pacchetto per l'11^a conferenza ministeriale dell'OMC e per i negoziati sull'EGA e il TiSA.

5. **Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) UE-Stati Uniti**

= Stato dei lavori

Il Consiglio ha discusso lo stato dei lavori e le prossime tappe dei negoziati sul TTIP.

Sebbene tali negoziati non abbiano ancora prodotto un accordo ambizioso, equilibrato e globale, il Consiglio ha preso atto degli sforzi della Commissione volti ad un consolidamento dei testi di negoziato. Sarà necessario valutare i prossimi passi nei negoziati dopo l'insediamento della nuova amministrazione statunitense.

6. **Accordi di libero scambio UE-Giappone e UE-Mercosur**

= Stato dei lavori

14315/16 WTO 323 COLAC 97 COASI 214 ASIE 87

Il Consiglio ha inoltre preso atto dello stato di avanzamento dei negoziati relativi ad un accordo di libero scambio (ALS) con il Giappone e con il Mercosur.

7. **Varie**

Non sono stati sollevati punti tra le "Varie".

DICHIARAZIONE DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO

- Punto 1 dell'elenco dei punti "A":**
- Progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador**
 - = Adozione**
 - e**
 - Progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador**
 - = Richiesta di approvazione del Parlamento europeo**

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA

"In riferimento all'applicazione provvisoria da parte dell'Unione europea del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, la Repubblica d'Austria dichiara che essa potrà attuare le parti dell'accordo implicanti una competenza degli Stati membri soltanto successivamente all'espletamento di tutte le procedure interne necessarie all'entrata in vigore dell'accordo. La Repubblica d'Austria avvierà il più rapidamente possibile le proprie procedure interne e, in caso di eventuali problemi, si consulterà con la Commissione europea."

DICHIARAZIONE DELL'IRLANDA

"L'Irlanda rammenta la dichiarazione resa dal Consiglio il 31 maggio 2012 in occasione dell'adozione da parte del Consiglio della decisione che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra. La dichiarazione del Consiglio ha preso atto di quanto segue:

"Qualora ai fini dell'attuazione dell'accordo da parte dell'Unione europea dovesse risultare necessario ricorrere a misure a norma della parte III, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, saranno interamente rispettate le disposizioni del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

L'Irlanda rileva che la dichiarazione del Consiglio si applica anche all'adesione dell'Ecuador all'accordo e osserva inoltre che la Commissione, con lettera datata 13 ottobre 2016, ha notificato all'Ecuador i termini della dichiarazione del Consiglio."

DICHIARAZIONE DEL PORTOGALLO

"Tenendo conto del rispetto del principio di ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, quale definito dai trattati, la decisione del Consiglio concernente l'applicazione provvisoria del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, non pregiudica l'autonomia decisionale del Portogallo su questioni di competenza nazionale; la decisione del Portogallo di essere vincolato a livello internazionale dal protocollo di adesione, in conformità ai suoi principi e norme costituzionali, è subordinata alla conclusione delle procedure interne di ratifica e all'entrata in vigore del protocollo di adesione nel sistema giuridico internazionale."

DICHIARAZIONE DELLA SLOVENIA

"Sulla base della ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri definita nei trattati, la decisione del Consiglio che autorizza l'applicazione provvisoria del protocollo di adesione all'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, non pregiudica l'autonomia della Repubblica di Slovenia di decidere di essere da questo vincolata rispetto a questioni di competenza nazionale. Ne consegue tra l'altro che il riferimento presente nel protocollo agli obblighi ed adempimenti interni necessari per l'applicazione a titolo provvisorio va inteso, per la Slovenia, fatto all'espletamento delle procedure di ratifica."

DICHIARAZIONE DEL REGNO UNITO

"Il Regno Unito accoglie con favore la firma del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador.

Tuttavia, il Regno Unito ritiene che l'accordo contenga disposizioni relative alla presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali ai sensi della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Regno Unito fa presente che, conformemente all'articolo 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato ai trattati, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma di detto titolo è vincolante o applicabile nel Regno Unito salvo che notificati, in conformità dell'articolo 3 del protocollo, l'intenzione di voler partecipare all'adozione e all'applicazione di una misura proposta.

Di conseguenza, a norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21, il Regno Unito ha notificato al presidente del Consiglio la sua intenzione di partecipare alle decisioni del Consiglio nella misura in cui riguardano la presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali."

Punto 4 dell'elenco dei punti "A": Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante una raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen
= **Adozione**

DICHIARAZIONE DELLA GRECIA

"La Grecia si rammarica che l'adozione della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante una raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen, presentata dalla Commissione, si basi tra l'altro sul presupposto che "un numero significativo di migranti irregolari (circa 60 000) è bloccato in Grecia da dove ci si può ragionevolmente attendere che cerchi di spostarsi irregolarmente in altri Stati membri".

La Grecia ricorda la propria relazione di follow-up del 12 agosto 2016 sull'attuazione del piano d'azione relativo alla correzione delle carenze individuate nel settore della gestione delle frontiere esterne a seguito della valutazione del novembre 2015 in cui ha presentato la propria posizione ben fondata secondo cui il rischio di movimenti secondari dal suo territorio a quello di altri Stati membri dell'UE tale da rappresentare una minaccia per la sicurezza interna e l'ordine pubblico, ai sensi del codice frontiere Schengen, non trova giustificazione.

Dalla valutazione del novembre 2015, tutti i controlli di frontiera e i pattugliamenti a tutti i valichi di frontiera della Grecia sono stati ulteriormente rafforzati. Tra l'altro, nell'ambito dell'operazione nazionale "SARISA", la Grecia ha adottato tutte le misure necessarie per prevenire e dissuadere qualsiasi tentativo di fuga dalla parte continentale verso il nord, tra cui verso l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. La Grecia ha inoltre richiesto il dispiegamento di agenti distaccati Frontex alle sue frontiere terrestri con l'Albania e con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

La Grecia ritiene che gli "indicatori" di cui al considerando n. 13 della proposta, non possano essere adeguatamente comprovati. La ripetizione di espressioni quali "è lecito attendersi" (considerando n. 5), "appare giustificato" (considerando n. 12), "ci si può ragionevolmente attendere che cerchi di spostarsi irregolarmente in altri Stati membri" (relazione, pag. 3) dimostra che la proposta si fonda su speculazioni ed è priva delle argomentazioni necessarie per la proroga dei controlli temporanei alle frontiere in conformità dell'articolo 29 del codice frontiere Schengen.

La Grecia ricorda inoltre che le informazioni fornite dai cinque Stati Schengen (Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia) sui controlli alle frontiere interne sono state scarse e non sufficientemente particolareggiate, come risulta dalla relazione della Commissione del 28 settembre 2016 sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio del 12 maggio 2016. Ciò non costituisce pertanto una base solida per prorogare i controlli temporanei alle frontiere.

La Grecia ribadisce che l'adeguata risposta da parte degli Stati membri alla richiesta di esperti di EASO e FRONTEX è fondamentale per il successo dell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia.

Inoltre le ipotesi sul numero cumulato di domande di asilo ricevute dagli Stati Schengen sono irrilevanti ai fini dell'oggetto e non giustificano la necessità di prorogare i controlli temporanei alle frontiere interne.

Pertanto la Grecia non può dare il proprio accordo sulla proposta di decisione di esecuzione del Consiglio."

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"Dall'inizio della crisi migratoria l'Ungheria sostiene che la protezione delle frontiere esterne sia fondamentale per arginare *l'afflusso* di migranti *irregolari*. Dobbiamo garantire che le frontiere esterne siano attraversate esclusivamente nel rispetto delle norme e delle regolamentazioni.

L'Ungheria è convinta che il progetto di decisione recante una raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne offra una risposta inadeguata ai problemi reali e possa portare al crollo dello spazio Schengen.

Il progetto di decisione stesso evidenzia che le informazioni fornite dai cinque Stati membri mostrano una graduale stabilizzazione della situazione. I fatti e i dati che figurano nel progetto di decisione e le cifre presentate nella relazione della Commissione europea del 28 settembre 2016 non giustificano né la necessità né la proporzionalità del mantenimento dei controlli temporanei di frontiera alle specifiche sezioni delle frontiere interne. Né il progetto di decisione, né la relazione della Commissione presentano alcuna prova obiettiva per quanto riguarda i punti di ingresso dei richiedenti asilo nel territorio dei cinque Stati membri interessati.

La tabella di marcia "Ritorno a Schengen" non offre le basi legali per il mantenimento del controllo temporaneo alle frontiere interne; tuttavia, l'Ungheria concorda con la piena attuazione del processo di "ritorno a Schengen".

I controlli alle frontiere interne dovrebbero essere limitati, in termini di portata, frequenza, ubicazione e tempo, a quanto strettamente necessario per rispondere a gravi minacce e per proteggere l'ordine pubblico e la sicurezza interna senza ostacolare indebitamente la libera circolazione all'interno dello spazio Schengen. Gli Stati membri pertinenti dovrebbero essere consultati regolarmente al fine di garantire che i controlli alle frontiere interne siano effettuati solo nelle sezioni della frontiera interna in cui sono considerati necessari e proporzionati, e la Commissione e gli Stati membri coinvolti dovrebbero seguirne attentamente l'attuazione.

In base alle circostanze summenzionate, l'Ungheria non può sostenere l'adozione del progetto di decisione."
